

The logo for ENEA, featuring the word "ENEA" in a bold, white, sans-serif font. To the left of the text is a stylized graphic of a sun or energy source with rays emanating from it, set against a dark blue background.

AGENZIA NAZIONALE
PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

La diagnosi Energetica ai sensi del D.Lgs. 102/14 s.m.i. Chiarimenti MISE e F.A.Q.

Ing. Marcello Salvio

ENEA, Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica


Servizio Efficienza Energetica nelle Attività Produttive

Salerno, 9 Novembre 2015

Sommario




1. Soggetti obbligati
2. Sito produttivo
3. Multisito
4. Soggetti che eseguono la diagnosi
5. F.A.Q.



L'art. 8 stabilisce che i soggetti obbligati alle diagnosi energetiche sono:

- le grandi imprese (comma 1);
- le imprese a forte consumo di energia (comma 3).



Tutte le imprese che non sono qualificabili PMI ai sensi del DM del 18 aprile 2005, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all'obbligo di diagnosi di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 102/2014.


La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.



La presente guida
contiene:

- ★ particolari e spiegazioni sulla nuova definizione di PMI entrata in vigore l'1 gennaio 2005.
- ★ un modello di dichiarazione che le singole imprese possono completare al fine di determinare la loro condizione di PMI nel momento in cui presentano una domanda nel quadro di un programma di assistenza alle PMI.




Effettivi ≥ 250

o

Fatturato annuo > 50 milioni di euro

e

Bilancio annuo > 43 milioni di euro.




Grande Impresa

IMPRESA	DIPENDENTI	FATTURATO (milioni di euro)	BILANCIO (milioni di euro)	DIMENSIONE
A	250	51	44	Grande
B	250	51	42	Grande
C	250	49	44	Grande
D	250	49	42	Grande
E	249	51	44	Grande
F	249	51	42	PMI
G	249	49	44	PMI
H	249	49	42	PMI

Definizioni

- Impresa autonoma
- Impresa associata
- Impresa collegata




Si definisce impresa autonoma un'impresa:

- a) totalmente indipendente, vale a dire senza alcuna partecipazione in altre imprese e senza nessuna partecipazione di altre impresa;*
- b) se detiene una partecipazione inferiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) in una o più altre imprese e/o non vi sono soggetti esterni che detengono una quota del 25 % o più del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) nell'impresa.*

Impresa Autonoma

IMPRESE AUTONOME

L'impresa A detiene meno del 25 % (capitale o diritti di voto)
in un'altra impresa B e/o viceversa



Impresa Autonoma



Un'impresa resta **autonoma** anche se partecipata per una quota superiore al 25% ma inferiore al 50% da uno o più dei seguenti investitori, purché non collegati tra loro:

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e «business angels»;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.

Impresa associata: si definisce impresa associata quella avente una quota di partecipazione compresa tra il 25% e il 50%.






Le imprese associate calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell'impresa associata in quota proporzionale alla percentuale che ne detengono o per cui sono detenute.



Impresa Associata

IMPRESE ASSOCIATE

L'impresa A detiene almeno il 25 % ma non più del 50 %
in un'altra impresa B e/o viceversa




Si definisce *imprese collegate* le imprese aventi tra loro uno dei seguenti rapporti:

1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto o dei soci di un'altra impresa;
2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un'altra impresa;
3. un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce il diritto ad un'impresa di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
4. un'impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Impresa collegata


IMPRESE COLLEGATE

L'impresa A detiene più del 50 % dei diritti di voto degli azionisti
o soci di un'altra impresa B e/o viceversa




Imprese collegate: calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell'impresa collegata.

Pertanto **qualunque impresa collegata ad una grande impresa è automaticamente essa stessa grande impresa.**



Un'impresa è una Grande Impresa se il 25 % o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.




Le imprese **energivore** soggette all'obbligo di diagnosi energetica, sono le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori.

Ovvero tutte le imprese iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013


La **Grande Impresa** è soggetta all'obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell'anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2.

Risulta obbligata all'esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell'anno n -esimo, a decorrere dal 2015, **l'impresa energivora** che abbia beneficiato degli incentivi per gli energivori per l'anno $n-2$, pertanto iscritta nell'elenco pubblicato dalla Cassa Conguaglio nell'anno $n-1$


Ogni impresa è tenuta a verificare ogni anno la sua appartenenza alle categorie obbligate al fine di adempiere all'obbligo di diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell'anno in corso.



Per “**sito produttivo**” si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa .



Per le grandi imprese di **trasporto**, i siti produttivi comprendono sia i luoghi dove si svolgono attività complementari al trasporto (officine, depositi, uffici, ecc.), sia il trasporto stesso, considerato come un unico sito virtuale anche se diffuso sul territorio



L'impresa che presenti siti collegati in un sistema di rete (p.e. acquedotti, oleodotti, etc), ha la facoltà di considerare il sistema stesso come unico sito virtuale e pertanto sottoporre a diagnosi energetica la rete che collega i diversi siti.




Si considerano siti produttivi anche quelli **di natura temporanea**, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato (es. cantieri), a condizione che la durata prevista dell'attività sia di **almeno quattro anni**.




Allegato 2

d) sono **proporzionati e sufficientemente rappresentativi** per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative



I siti da sottoporre a diagnosi a seguito del campionamento possono essere al massimo 100.



I siti da sottoporre a diagnosi a seguito del campionamento possono essere al massimo 100.

Siti obbligati a diagnosi:

- Imprese industriali: tutti i siti aventi consumo superiore a 10000 tep
- Imprese di altri settori: tutti i siti aventi consumo superiore a 1000 tep
- Per le grandi imprese di trasporto, il "sito virtuale" dei consumi della trazione va comunque sottoposto a diagnosi.

I siti con consumo inferiore a 100 tep sono esclusi dall'obbligo di diagnosi fino ad un numero massimo di siti che copre il 20% del consumo totale dell'impresa.

I restanti siti, con consumo inferiore a 100 tep, se non si raggiunge il numero di 100 siti campionati nelle fasce più alte, costituiranno due ulteriori fasce di raggruppamento (una da 1 a 50 tep, l'altra da 51 a 99 tep) la cui percentuale di campionamento sarà rispettivamente 1% e 3%.

Criteri di approssimazione:

- ove il risultato sia minore di uno, l'approssimazione sarà all'intero successivo, ossia 1;
- ove il risultato sia maggiore di uno, l'approssimazione sarà commerciale.



Una volta eseguito il calcolo, dato n il numero totale di siti da sottoporre a diagnosi, un'azienda può scegliere di non effettuare la diagnosi su m , con m minore od uguale ad n , siti appartenenti ad una o più fasce e sostituirli con altrettanti m siti appartenenti a fasce a più alto consumo e non già inclusi negli n individuati.

Esempio 1

145 siti con consumi da 10 tep/anno a 1320 tep/anno con consumo totale di 38000 tep così distribuiti:

10 siti hanno consumo inferiore a 100 tep e complessivamente consumano 660 tep, meno del 20% del totale e pertanto possono essere esclusi dalla diagnosi e dal campionamento

		numero di siti	% siti da sottoporre a diagnosi	n. siti da sottoporre a diagnosi
Fascia 0	>1000 tep	2	100%	2
Fascia 1	da 700 a 799 tep	2	40%	1
Fascia 2	da 600 a 699 tep	5	35%	2
Fascia 3	da 500 a 599 tep	6	30%	2
Fascia 4	da 400 a 499 tep	9	25%	3
Fascia 5	da 300 a 399 tep	14	20%	3
Fascia 6	Da200 a 299 tep	40	15%	6
Fascia 7	Da 100 a 199 tep	57	10%	6

Esempio 2

285 siti con consumi da 1 tep/anno a 261 tep/anno con consumo totale di 6000 tep così distribuiti:
solo 2 siti hanno consumo superiore a 100 tep; pertanto possono essere esclusi dalla diagnosi e dal campionamento tutti i siti più piccoli fino a raggiungere il consumo totale di 1200 tep, ovvero i primi 105 siti. Gli altri vengono sottoposti a campionamento utilizzando lo schema seguente:

2	15%	1
2	3%	1
176	1%	2

L'impresa dovrà eseguire necessariamente 4 diagnosi, o secondo lo schema indicato, oppure sui 4 siti delle fasce più alte, o anche su uno della fascia più bassa e 3 tra le fasce 0 e 1.

Chi può eseguire la diagnosi



Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento.

A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati.




Nel caso in cui un'azienda risulti essere contemporaneamente grande impresa ed impresa energivora, a quale tipologia bisogna far riferimento ai fini della compilazione dei documenti?

Se per l'anno di riferimento l'impresa risulta essere contemporaneamente grande impresa ed impresa energivora, essa deve essere considerata, per ogni effetto di legge, grande impresa



Come devono essere considerate le imprese straniere collegate ad imprese italiane?

Qualora un'impresa straniera sia collegata a più imprese italiane, queste ultime andranno considerate come collegate tra loro e l'impresa straniera avrà la sola funzione di collegamento.



In quali casi una società di servizi energetici è tenuta ad eseguire la diagnosi energetica sul sito oggetto della fornitura del servizio?

Nel caso in cui la società di servizi energetici, sia soggetta all'obbligo di cui all'articolo 8 del D.lgs 102/2014, nell'esecuzione della diagnosi energetica è tenuta a considerare i siti da essa stessa gestiti indipendentemente dal soggetto utilizzatore.

Se la SEE non è soggetta all'obbligo mentre l'utilizzatore del sito da essa gestito è un soggetto obbligato, il sito dovrà essere considerato nell'ambito della diagnosi eseguita a cura dell'utilizzatore obbligato.

Come devono essere trattati i siti che sono già in possesso di diagnosi secondo gli schemi ISO 14001, ISO 50001 o EMAS?

I siti già in possesso delle diagnosi secondo gli schemi di certificazione ISO 14001, ISO 50001 o EMAS, vanno comunque inseriti nell'elenco dei siti produttivi dell'impresa da sottoporre a diagnosi e da considerare ai fini dell'applicazione della metodologia di campionamento.

Qualora risultassero tra i prescelti, si potrà inviare la diagnosi già eseguita sugli stessi, se conforme all'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 ed ancora in corso di validità.

Chi può attualmente redigere una diagnosi energetica ? Esistono requisiti specifici tipo laurea o dottorato?

Le diagnosi energetiche possono essere condotte dai soggetti elencati all'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 102/2014 (società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici) anche se non in possesso delle relative certificazioni rilasciate sotto accreditamento. Il soggetto che esegue la diagnosi, ove non possieda le suddette certificazioni, è pertanto tenuto a fornire all'ENEA, contestualmente alla diagnosi, idonea dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, che specifichi le proprie competenze e le referenze maturate in ambito di diagnosi energetica.

Il 5 dicembre è la data ultima per eseguire la diagnosi o per inviare la documentazione richiesta ad ENEA?


Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 e per non incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre 2015.

Le imprese soggette all'obbligo sono tenute, inoltre, a trasmettere la diagnosi unitamente a tutta la documentazione richiesta entro e non oltre il 22 dicembre 2015, ciò per consentire ad ENEA di effettuare i controlli sulla conformità delle diagnosi stesse alle prescrizioni del decreto.

Informazioni utili



- Per inviare le diagnosi: audit102@enea.it
- Per informazioni: diagnosienergetica@enea.it



Grazie per l'attenzione

